



COMUNE DI PALMA CAMPANIA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO COMUNALE DEI TRASPORTI FUNEBRI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 23.09.2008

Integrato con deliberazione consiliare n° 3 del 06/02/2009

REGOLAMENTO COMUNALE DEI TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 1

Definizione di trasporto funebre.

1. Il presente regolamento é redatto in conformitá del disposto dall'art. 344 del T.U.LL.SS., del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 285/1990 e della Legge della Regione Campania n. 12/2001.
2. Ai fini del presente Regolamento per trasporto funebre si intende il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nel trasporto di cadavere sono altresí compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali. Esso é servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge e, nel territorio di questo Comune, é esercitato esclusivamente da imprese autorizzate a norma del presente regolamento.

Articolo 2

Competenze sui trasporti Funebri.

Il trasporto delle salme, a norma dell'articolo 16 del D.P.R. 285/1990, é:

1. A pagamento.
2. A carico del Comune nei casi indicati dall'articolo 3 del presente regolamento.
3. In ogni caso, chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed é quindi assoggettato alla normativa prevista dall'articolo 385 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

Articolo 3

Trasporti funebri a carico del Comune.

1. Sono a carico del Comune, ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 285/1990, che provvede ad eseguirli affidandoli, a rotazione, alle imprese autorizzate a norma del presente regolamento, i trasporti di:
 - Nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;

- Salme dirette agli appositi locali per il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione dell'ASL;
- Salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- Salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- Recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria;
- Qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del servizio sanitario;
- In caso di particolare indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione del servizio sociale del Comune o, comunque, su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura del feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.

Articolo 4

Trasporti funebri a pagamento.

1. I trasporti funebri a pagamento, nell'ambito del territorio del Comune di Palma Campania, in osservanza del principio della libera concorrenza, sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese funebri preventivamente autorizzate a norma del presente Regolamento.
2. La scelta dell'impresa a cui affidare il servizio di trasporto ed, eventualmente, anche tutti i servizi di onoranze funebri connessi, é demandata alla libera determinazione dei cittadini purché la ditta individuata abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. La negoziazione degli affari deve avvenire nel rispetto del Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.

Articolo 5

Autorizzazione al singolo trasporto funebre.

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, é rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, in calce al permesso di seppellimento, all'incaricato del trasporto, dipendente o titolare di imprese funebri autorizzate ai sensi del presente regolamento;

2. Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ufficio interessato dovrà verificare l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla impresa funebre che lo esegue e che detta impresa sia autorizzata ad eseguire trasporti funebri in questo Comune.

Articolo 6

Riti religiosi.

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art.8 della Costituzione, possono intervenire all'accompagnamento funebre secondo l'itinerario stabilito.
2. La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 7

Trasporto di resti e di ceneri.

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto, pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

Articolo 8

Trasporti funebri da e per altri Comuni.

1. Il trasporto delle salme in altro Comune é autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile previa presentazione di apposita istanza da parte dei familiari della persona defunta o di altra persona appositamente incaricata a cui vanno allegati il nulla osta del Medico Sanitario ed il permesso di seppellimento. Tale documentazione, unitamente all'autorizzazione al trasporto, sarà consegnata al personale del cimitero ove avverrà il seppellimento.
2. L'impresa funebre che effettuerà il trasporto, dovrà essere munita di:
 - autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre;
 - idoneità sanitaria del carro funebre da utilizzare;
 - ricevuta attestante il versamento del diritto fisso di cui al successivo articolo 11.
3. Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Sindaco del Comune di destinazione nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove sarà accertata la regolarità della documentazione e l'osservanza delle prescrizioni impartite dalla normativa vigente in materia di trasporti funebri.
5. Il Sindaco, sentito il parere del competente sanitario dell' ASL NA4 può autorizzare il deposito temporaneo del feretro presso le abitazioni private o presso le chiese da dove seguirà il funerale nei modi e termini previsti dal presente Regolamento.

Articolo 9

Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.

1. Per trasporti di salme per e da altro Stato si applicano, a secondo dei casi, gli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.285/90; per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 dello stesso Regolamento. L'autorizzazione al Trasporto funebre é parimenti rilasciata dall'Ufficiale Di Stato Civile che sostituisce il Prefetto, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003.
2. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Articolo 10

Disciplina delle attività di trasporto funebre.

1. Compete al Sindaco, a norma dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare i trasporti funebri in ambito comunale, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi,
 - b) orari di arrivo nei cimiteri,
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre,
 - d) percorso e luoghi di sosta dei cortei funebri.

Articolo 11

Diritto Fisso.

1. I trasporti funebri a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale sono soggetti, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/90,

al pagamento di un diritto fisso, stabilito con separato atto dalla Giunta Municipale che dovrà essere versato al Comune, direttamente sul conto corrente intestato a "Comune di Palma Campania - Servizio Tesoreria" da parte della Ditta incaricata prima di ogni trasporto. Nel caso il trasporto fosse effettuato in giorno festivo o prefestivo sono concessi, alla ditta incaricata, tre giorni di tempo per assolvere al pagamento del diritto.

2. Analogamente sono soggetti al pagamento dello stesso diritto fisso i trasporti di cadaveri diretti ad altri Comuni, o provenienti da altri Comuni e diretti al Cimitero di Palma Campania
3. Il diritto fisso di cui sopra non é dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche e per gli altri casi previsti dal D.P.R. 285/1990.
4. Il custode del Cimitero, prima dell'ingresso della salma nel Cimitero, é tenuto a verificare che sia stato assolto il pagamento del diritto nei modi indicati dal presente articolo.

Articolo 12

Esecuzione del Servizio.

1. Le imprese funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che i mezzi ed il vestiario del personale utilizzato siano sempre in perfetto ordine ed efficienza.
2. Il responsabile dell'impresa funebre, o altro dipendente preposto, assume la responsabilità del trasporto a norma dell'articolo 23 del D.P.R. 285/1990 e deve munirsi della documentazione prescritta dallo stesso articolo.
3. I trasporti di salme provenienti da altri Comuni si distinguono in:
 - a) trasporti diretti al Cimitero;
 - b) trasporti diretti al Cimitero con sosta nel territorio cittadino.

Per i trasporti di cui alla lettera a) nessun obbligo del presente Regolamento assoggetta le imprese funebri che vi provvedono se non il pagamento del diritto fisso di cui all'art.11. Per i trasporti di cui alla lettera b), con sosta nel territorio comunale per le relative onoranze, il trasporto funebre nel territorio comunale dovrà essere effettuato da impresa funebre autorizzata dal Comune di Palma Campania. Pertanto la ditta eventualmente non autorizzata provvederà a lasciare la salma in Chiesa o nel luogo previsto per la partenza delle esequie cittadine dove subentrerà, per il successivo trasporto al cimitero, una ditta autorizzata dal Comune, previo pagamento del diritto fisso di cui all'art.11.

Articolo 13

Dotazione minima e caratteristiche dei mezzi.

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio dei trasporti funebri nel Comune di Palma Campania, a norma del presente Regolamento, le ditte interessate devono avere la disponibilità continuativa, sulla base di titolo legittimo, della dotazione minima di mezzi nel seguito indicata:
 - N. 2 autofunebri, di proprietà, di colore e dimensioni idonei per le vari classi di trasporto;
 - N.1 autofunebre di colore bianco di proprietà per i trasporti funebri di bambini;
 - N. 2 auto speciali adibite al trasporto di fiori e corone di proprietà.
 - A) *N. 1 carro ippotrainato di proprietà o ad altro titolo detenuto che deve essere trainato da un numero massimo non superiore a 6 (sei) cavalli neri;*
 - B) *N. 6 cavalli neri di proprietà o ad altro titolo detenuti.*
2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere conformi alle norme stabilite dall'art.20 del DPR 285/1990. Inoltre devono essere munite della necessaria documentazione sanitaria ed essere in regola, ai fini della circolazione, con il Codice della Strada. Analogamente i cavalli adoperati per il traino, in caso di trasporto a trazione animale, devono essere muniti delle certificazioni sanitarie previste.
3. Sui carri funebri deve essere costantemente tenuta copia dei prescritti controlli di competenza del servizio di igiene pubblica e tutti gli altri controlli ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 14

Norme per il personale addetto al servizio.

1. Le imprese, nell'esecuzione del servizio, devono mettere a disposizione il personale necessario per la movimentazione del feretro, fino alla consegna al personale del cimitero e per la conduzione dei mezzi. Detto personale deve essere dotato di decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.
2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, come si conviene alla natura del servizio stesso. Le imprese che svolgono il servizio nel Comune si

impegnano, a richiesta dell'amministrazione comunale a sostituire eventuali dipendenti risultanti non idonei.

3. Le imprese autorizzate sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e contratti nazionali ed integrativi di lavoro e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro. Analogamente restano a loro carico tutti gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 15

Responsabilità verso terzi.

1. Le imprese autorizzate a norma del presente Regolamento sono direttamente responsabili verso terzi ed anche verso il Comune degli eventuali danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio. L'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 16

Controlli sui Trasporti Funebri.

1. I trasporti funebri sono, di norma, sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. L'Amministrazione comunale esercita, tramite il Comando di Polizia Municipale ed anche altri addetti, il controllo sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale.
3. Periodicamente e comunque prima dell'inizio del trasporto funebre il dipendente Comando di Polizia Municipale verifica che l'impresa esecutrice sia fornita della documentazione prevista nel presente regolamento .
4. L'impresa esecutrice il trasporto funebre dovrà dimostrare preventivamente agli organi competenti di aver provveduto al pagamento del diritto fisso di cui all'articolo 11, salvo quanto stabilito a riguardo nello stesso articolo .

Articolo 17

Cauzione Definitiva.

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, dell'eventuale risarcimento danni causati da inadempienze o da cattiva esecuzione dei servizi, le imprese autorizzate sono tenute a prestare una

cauzione definitiva quantificata dalla G.M. e da costituirsi nei mesi di legge.

2. Le imprese autorizzate si obbligano a reintegrare la cauzione definitiva prestata ogni qual volta l'Amministrazione l'avesse dovuta utilizzare in tutto o in parte per penalit , o per altre finalit  contemplate nel presente Regolamento. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui all'articolo 18 del presente Regolamento e lo svincolo   disposto dal responsabile del servizio non prima della prevista scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 18

Autorizzazione comunale, durata e modalit .

Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporti funebri nell'ambito del territorio del Comune di Palma Campania, le imprese interessate dovranno produrre la seguente documentazione:

1. Domanda indirizzata al Comune di Palma Campania in cui, oltre ai dati identificativi della ditta, deve essere indicato il nominativo del responsabile preposto al servizio dei trasporti nel Comune di Palma Campania. Nella stessa richiesta devono, altres , essere indicati i recapiti telefonici del responsabile ed anche un numero di fax, costantemente presidiato, ove indirizzare eventuali comunicazioni urgenti del Comune o dell'utenza.
2. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con cui espressamente si dichiara:
 - Di accettare integralmente le norme contenute nel presente Regolamento e tutte le altre norme superiori vigenti in materia e di non trovarsi nelle condizioni ostative previste nel successivo articolo 20;
 - Di impegnarsi ad effettuare, su invito scritto del responsabile del servizio, i trasporti funebri a carico dell'Amministrazione accettando di eseguirli con le modalit  previste nel presente Regolamento ed ai prezzi dei funerali con prestazioni standardizzate;
 - Di garantire, per ogni servizio di trasporto commissionato l'impiego di un numero di dipendenti non inferiore a cinque, di cui uno con le mansioni di autista o cocchiere e quattro con le mansioni di necroforo;
 - Di garantire, a richiesta degli utenti, i trasporti standardizzati previsti nell'articolo 3 del Codice Deontologico Delle Imprese

Funebri allegato alla Legge Della Regione Campania n.12 del 24 novembre 2001 ed ai prezzi comunicati con separato atto allegato alla presente e, comunque, tenuti in esposizione costante a disposizione degli aventi diritto, nella stessa sede dell'impresa e in qualsiasi altro luogo di contrattazione;

- Di impegnarsi ad accettare senza riserve eventuali modifiche nelle modalità di svolgimento dei cortei funebri decisi dall'Amministrazione Comunale;
 - Di impegnarsi a produrre al competente ufficio comunale, entro trenta giorni dalla presente, la documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Comunale in materia di trasporti funebri e che dá titolo all'autorizzazione.
3. Copia del Codice Deontologico Delle Imprese Funebri allegato alla Legge Della Regione Campania n. 12 del 24 novembre 1991, sottoscritto, per accettazione integrale, dal legale rappresentante della ditta.
 4. Copia del listino prezzi della ditta richiedente per i funerali con prestazioni standardizzate di cui all'articolo 3 del citato Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla Legge Regionale 12/2001, per tutte le tipologie di trasporti ivi contemplate.
 5. La cauzione definitiva indicata al precedente art.17 comma 1.

L'autorizzazione é concessa dal Responsabile del Servizio previa verifica dei requisiti richiesti. L' eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato ed in tal caso dovrà essere restituita la cauzione eventualmente prestata.

Nei casi di domande incomplete il responsabile del Servizio provvederà a richiedere le necessarie integrazioni da fornirsi nel termine di trenta giorni; trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende negata.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, ed é rinnovabile a presentazione di nuova istanza.

Articolo 19

Documentazione.

Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, l'impresa interessata, a pena di revoca della stessa deve presentare la seguente documentazione:

- 1) Licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. per l'agenzia d'affari e Commissioni inerenti ad impresa funebre;

- 2) Licenza amministrativa, o comunicazione di apertura di esercizio di vicinato, per la fornitura di casse funebri ed articoli funerari qualora, oltre ai trasporti, si intenda fornire anche tutti gli altri servizi relativi alle onoranze funebri;
- 3) Certificato di iscrizione della ditta al registro C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto funebre;
- 4) Documentazione attestante la disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di rimessa per il ricovero dei carri funebri e dello stallaggio dei cavalli, avente i requisiti di idoneità di cui all'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (copia contratti di fitto o copia titoli di proprietà) *nonché i titoli a ragione della detenzione del carro ippotrainato e dei 6 (sei) cavalli neri*;
- 5) Copia autentica dei libretti di circolazione degli automezzi impegnati nel servizio unitamente alle copie autentiche dei relativi contratti di assicurazioni per la RCA e copia delle attestazioni di idoneità sanitaria rilasciata dall'ASL competente.

Articolo 20

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, le seguenti situazioni, se gravanti sul titolare o sul legale rappresentante:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore ai due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142-143-144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16/03/1942, N. 267;
 - c) misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, N. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988 N. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 marzo 1965, N. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513bis del codice penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'art. 32 bis del codice penale;
- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 21

Sanzioni. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Per l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che l'infrazione non sia contemplata e punita da norma di rango superiore, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000. In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria predetta, può essere disposta la sospensione temporanea dell'attività nel Comune di Palma Campania per un periodo che va, a secondo della gravità dell'infrazione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.
2. La sospensione disposta per tre volte nell'arco di un biennio alla stessa ditta comporta in automatico la revoca dell'autorizzazione comunale.
3. Le condizioni ostative di cui al precedente articolo 21, se insorgono in capo al titolare o legale rappresentante di una ditta già autorizzata, comportano la revoca dell'autorizzazione stessa.
4. L'autorizzazione sarà ancora revocata per inosservanza al divieto di cessione e per mancata integrazione della cauzione di cui l'Amministrazione, per i motivi predetti, abbia deciso di avvalersi, in tutto o in parte.
5. In tutti i casi di sospensione o di revoca sopra previsti, il provvedimento dovrà essere notificato, a cura del Responsabile del Servizio, con lettera raccomandata A.R. o tramite messo comunale notificatore, alle imprese interessate con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, il Responsabile del Servizio, valutate le eventuali controdeduzioni presentate a discarico, adotterà i

provvedimenti opportuni notificandoli nei modi previsti dalla Legge alla ditta interessata.

Articolo 22

Divieto di cessione dell'autorizzazione.

1. E' vietata la cessione del servizio in oggetto da parte delle imprese funebri autorizzate. In caso di difetto il Comune incamererà integralmente la cauzione versata e procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.
2. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante dovrà richiedere nuovamente il rilascio dell'autorizzazione come previsto dal presente Regolamento.

Articolo 23

Obblighi delle Imprese funebri.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico delle singole imprese autorizzate, così pure ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio in oggetto, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

Articolo 24

Abrogazione di precedenti disposizioni.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme con esso contrastanti.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

1. Il Testo Unico Delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria".

3. Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile".
4. La legge Regionale della Regione Campania 24 novembre 2001 n. 12, recante: "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie".